



SYMPHONIASGR

policy aziendali
di SYMPHONIA SGR

Documento informativo riguardante la politica di gestione delle situazioni di conflitti di interesse

CONFLICT POLICY

SYMPHONIASGR

Sede Legale: Via Gramsci, 7 - 10121 Torino - Sede Secondaria: Corso Matteotti, 5 - 20121 Milano Telefono +39.02.77707.1 Fax +39.02.77707.350

C.F. e Iscriz. Reg. Imprese di Milano 11317340153 Iscritta al n. 83 dell'albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35, d. Lgs. 24.02.1998 n. 58 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Veneto Banca S.c.p.a.

www.symphonia.it

Documento informativo riguardante la politica di gestione delle situazioni di conflitti di interesse

In conformità con le disposizioni normative emanate in attuazione della Direttiva 2004/39/CE (Markets in Financial Instruments Directive, di seguito "Direttiva MiFID"), Symphonia SGR, appartenente al Gruppo Veneto Banca, ha predisposto una politica volta a identificare e gestire le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto d'interessi tale da ledere gli interessi (i) dei clienti sottoscrittori di un mandato di gestione di portafogli e (ii) dei sottoscrittori di quote o azione di OICR gestiti.

Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse Symphonia, tenuto conto dei servizi dalla stessa prestati nonché delle attività svolte da società del gruppo, ha individuato le situazioni di conflitto di interesse con riguardo:

- alla selezione degli investimenti;
- alla scelta delle controparti contrattuali;
- all'esercizio del diritto di voto.

SELEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Nell'attività di selezione degli investimenti, Symphonia considera situazioni di conflitto di interesse le seguenti ipotesi:

- 1 Investimento in strumenti finanziari emessi:
 - A) dalla Capogruppo o da altre società del gruppo
 - B) da società emittenti che siano azionisti rilevanti della Capogruppo o di altre società del gruppo;
 - C) emessi da emittenti terzi partecipati in misura rilevante dalla Capogruppo o da altre società del gruppo
- 2 Investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti finanziati o garantiti in maniera rilevante (c.d. grandi rischi, superiori al 10% del patrimonio di vigilanza) dalla Capogruppo o da altre società del gruppo
- 3 Investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti con cui la capogruppo o altra società del gruppo abbiano in essere patti parasociali
- 4 Investimento in strumenti finanziari derivanti da cartolarizzazioni aventi ad oggetto crediti della capogruppo o di altre società del gruppo
- 5 Investimento in strumenti finanziari emessi da soggetti per cui la capogruppo o altra società del gruppo presta un servizio di corporate finance, sponsor, stabilizzazione o specialist
- 6 Sottoscrizione di un'operazione di collocamento ovvero di un'offerta pubblica di sottoscrizione/vendita in cui una società del gruppo svolga il ruolo di advisory strategico ovvero partecipi al consorzio di garanzia e collocamento con o senza sottoscrizione a fermo in qualità di lead manager, co-lead manager o manager
- 7 Investimento in OICR, anche di diritto estero, istituiti e/o gestiti anche in delega e/o collocati dalla SGR ed applicazione del relativo regime commissionale
- 8 Investimento da parte del gestore delegato in OICR dalla stesso istituiti e/o gestiti
- 9 Investimento in OICR istituiti e gestiti da società con cui la SGR intrattiene significative relazioni commerciali (superiore al 10% del fatturato della SGR)
- 10 Investimento in strumenti finanziari di un emittente nei cui organi societari siano presenti soggetti rilevanti con deleghe operative
- 11 Cross trades, intendendosi per tali le operazioni che ricorrono nel caso in cui un gestore disponga nella stessa giornata l'acquisto e la vendita, anche tramite diversi intermediari, dello stesso strumento finanziario e per importi simili, per conto di due o più OICR e/o per conto dei mandati di gestione di portafogli

SCELTA DELLE CONTROPARTI CONTRATTUALI

Nell'attività di selezione delle controparti contrattuali si considerano situazioni di conflitti di interesse le seguenti ipotesi:

- 12 Utilizzo di società appartenenti al gruppo per la prestazione di servizi ed attività di investimento, servizi ed attività accessorie e collegate nonché per la concessione di finanziamenti agli OICR e l'affidamento dell'incarico di banca depositaria
- 13 Ricorso alla capogruppo, ad altra società del gruppo ovvero intermediari terzi quali esecutori degli ordini, ovvero quali ricettori ordini su strumenti finanziari per conto dei patrimoni gestiti
- 14 Esistenza di accordi di retrocessioni di commissioni o di beni o di servizi a fronte dell'attività di collocamento degli OICR e distribuzione gestioni di portafoglio anche ove non riconducibili alle commissioni o spese normalmente pagate per il servizio o l'attività prestati

Si considera infine situazione di conflitto l'esercizio dei diritti inerenti gli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti emessi da società del gruppo o da società con le quali la Società, i suoi soci rilevanti o le società del gruppo intrattengono rapporti di natura strategica

In considerazione delle situazioni di conflitto di interesse sopra individuate, la Società di Gestione si è dotata di una politica di gestione dei conflitti di interesse, la quale definisce le misure e le procedure adottate per gestire correttamente tali situazioni, anche al fine di garantire che i soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interessi nella prestazione dei servizi operino con un grado di indipendenza appropriato.

I presidi organizzativi procedurali e di controllo previsti nella politica di gestione dei conflitti di interesse sono stati adottati in conformità al Protocollo di Autonomia di Assegniamenti cui Symphonia ha aderito.

Al fine di rafforzare l'indipendenza ed autonomia decisionale nelle scelte di investimento, il Consiglio di Amministrazione di Symphonia è composto anche da amministratori indipendenti aventi requisiti previsti dal predetto Protocollo.

I consiglieri indipendenti presentano, ove e quando ritenuto opportuno, proposte al Consiglio di Amministrazione per la identificazione delle situazioni di conflitto di interessi e per la definizione delle idonee misure organizzative per la loro efficace gestione.

In via generale, i pareri resi dai consiglieri indipendenti sono motivati e non hanno carattere vincolante. Tuttavia in relazione alle convenzioni per la prestazione di servizi o attività di investimento, servizi ed attività accessorie e collegate, nonché per la concessione di finanziamenti agli OICR e l'affidamento dell'incarico di banca depositaria, stipulate con Capogruppo o con altre società del gruppo i pareri dei Consiglieri indipendenti, debitamente motivati, hanno carattere vincolante.

Nel caso in cui, nonostante l'impegno profuso nell'istituire misure di prevenzione e di gestione, uno o più conflitti non fossero efficacemente gestiti, compromettendo l'indipendenza richiesta alla SGR nella prestazione del servizio, verranno adottate le seguenti misure aggiuntive:

- disclosure alla clientela (in punto gestione di portafogli);
- sottoposizione agli organi aziendali competenti al fine dell'adozione delle deliberazioni necessarie per assicurare l'equo trattamento degli OICR e dei partecipanti agli stessi (in punto gestione collettiva)

Symphonia rende disponibile periodicamente agli investitori, mediante adeguato supporto durevole, un'informativa sulle situazioni di conflitto sottoposte al Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto sopra esposto, illustrando le decisioni assunte dagli organi o dalle funzioni competenti e la relativa motivazione.

Il Consiglio di Amministrazione procede alla revisione e all'aggiornamento delle situazioni di conflitto d'interessi identificate, nonché al riesame delle misure e delle procedure adottate per la relativa gestione, con periodicità almeno annuale.